



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. **378/2024**- Prot. N **47534** del 11.04.2024 Allegati 0

Anno 2024 tit. I cl. 13 fasc. 3

IL RETTORE

PREMESSO che :

- con D.R. n. 734 del 2/07/2021 è stato nominato il Senato Accademico per il triennio 2021-2024 con scadenza 1/07/2024;
- con D.R. n. 660 del 09/06/2021 è stato nominato il rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il diritto allo studio per il triennio 2021-2024 con scadenza 9/06/2024;

RITENUTO di dover avviare le procedure di rinnovo;

VISTA la legge n. 168/1989;

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO l'art. 7 della L.R. n. 91 del 6/12/1994 come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 48 del 29/12/2014 che prevede che il Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il diritto allo studio è composto, tra l'altro, da due rappresentanti dell'università di cui uno designato dagli studenti;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il D.R. n. 372/2024 con il quale sono state emanate le norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni degli organi accademici, triennio 2024-2027, in modalità elettronica a distanza

DECRETA

Art 1. Sono indette le elezioni per:

- **due rappresentanti delle professoresse e dei professori associati;**
 - **due rappresentanti delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato**
 - **due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario**
- nel Senato Accademico per il triennio 2024/2027
- **un rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il diritto allo studio, per il triennio 2024/2027**

Art 2. Le votazioni avranno luogo **in modalità elettronica a distanza.**

Art 3. Sarà costituito un unico Seggio elettorale, secondo il seguente calendario:

- mercoledì **29 Maggio 2024** dalle ore 10.30 alle ore 19.30;
- giovedì **30 Maggio 2024** dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Art 4. L'elettorato attivo è così regolato:

- per i rappresentanti delle professoresse e dei professori associati spetta a tutte le professoresse e i professori associati dell'Ateneo;
- per i rappresentanti delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato spetta a tutti i ricercatori



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

e le ricercatrici di ruolo dell'Ateneo;

- per il rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il diritto allo studio l'elettorato attivo è attribuito a tutti i professori, le professoresse i ricercatori e le ricercatrici dell'Ateneo;
- per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo in servizio alla data delle operazioni di voto;

Art 5. L'elettorato passivo è così regolato:

- per i rappresentanti delle professoresse e dei professori associati spetta alle professoresse e ai professori associati a tempo pieno;
- per i rappresentanti delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato spetta alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo pieno;
- per il rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il diritto allo studio l'elettorato passivo è attribuito a tutti i professori, le professoresse i ricercatori e le ricercatrici dell'Ateneo;
- per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo l'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo in servizio a tempo indeterminato.

Art 6. Le candidature possono essere presentate entro e non oltre **lunedì 13 maggio 2024** presso la Segreteria unica del Rettore e del Direttore Generale, **indirizzate al/alla Presidente della Commissione Elettorale**. La mancata presentazione delle candidature nel predetto termine non comporta la perdita dell'elettorato passivo da parte degli aventi diritto, ma solo la mancata menzione del relativo nominativo nel manifesto elettorale.

Le candidature saranno rese pubbliche mediante pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art 7. Ciascun elettore e elettrici può esprimere una sola preferenza.

Art 8. Le elezioni sono valide indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipante alla votazione.

Art 9. Con successivo decreto rettorale si provvederà alla nomina della Commissione elettorale, dell'Ufficio Elettorale e del Seggio Elettorale, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

L'Aquila, 11.04.2024

Il Rettore

Prof. Edoardo Alesse